

L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO VENATORIO NEL TERRITORIO DEL TIROLO MERIDIONALE DAL 19° ALL'INIZIO DEL 21° SECOLO

A cura di Dr. Heinrich Erhard

DIRITTO VENATORIO NELLA CONTEA PRINCIPESCA DEL TIROLO

Dal punto di vista giuridico, in tutta la Mittel-Europa la caccia era, ed è ancor oggi, inquadrata quale materia a sé stante. Ciò lascerebbe supporre che, a differenza del più recente diritto ambientale, le leggi venatorie fossero nate in tempi relativamente precoci. In verità, a differenza di altri territori asburgici, nella contea principesca del Tirolo non esisteva alcuna legge venatoria a sé stante, nonostante che a partire dal 1867 la „Landesculturwesen“ (il settore agro-silvo-pastorale in senso ampio), e quindi anche la caccia, fosse di competenza delle relative unità politiche. Ciò nonostante, antecedentemente al 1° conflitto mondiale vigevano norme che, in parte, hanno ancora effetti diretti o indiretti fino ai giorni nostri. L'„Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch“ (codice civile) del 1811 cita il diritto venatorio e lo classifica quale bene immobile, direttamente collegato alla proprietà terriera. Il decreto imperiale del 7 marzo 1849, Nr. 154 R.G. Bl., porta allo sgravio delle proprietà terriere nonché all'aggancio diretto del diritto di caccia alle proprietà terriere stesse. Contemporaneamente questo decreto limita altresì il generale diritto di caccia del proprietario di fondi sui propri possedimenti e permette l'esercizio della caccia unicamente allo stesso, se in possesso di terreni per una superficie contigua di 200 gioghi (= 115 ha) La superficie minima di alcune delle ancor oggi esistenti 51 riserve private di caccia dell'Alto Adige trova origine nel lontano decreto imperiale del 1849. Parimenti, lo spirito che invitava in vasti territori provinciali fino agli anni '70 del secolo scorso di contenere il numero dei predatori e dei rapaci ha le proprie radici culturali e giuridiche in un proclama del 1907, con il quale la lotta ai citati predatori veniva classificata quale importante mezzo a difesa della fauna selvatica (utile).

Nonostante l'antico Tirolo non avesse una legge venatoria, attorno al 1900 l'esercizio della caccia era regolamentato fin nel dettaglio sia dal citato decreto imperiale che da numerose disposizioni ufficiali della competente autorità. Anzitutto venivano fissati i periodi di caccia per ogni specie, che in linea di massima non si discostano da quelli vigenti al giorno d'oggi. In secondo luogo il diritto all'esercizio venatorio era legato all'affitto di una riserva di caccia privata o comunale nonché, ai sensi dell'avviso luogotenenziale del 5 marzo 1872, n. 3656/L.- G.Bl. Nr. 19, all'acquisto di un permesso di caccia presso la capitaneria distrettuale regio-imperiale. L'autorizzazione all'abbattimento ed alla




Immagine 1 – Due permessi di caccia anteriori al 1° conflitto mondiale che comprovano, che già allora esistevano riserve comunali e superfici erariali (=attualmente superficie demaniale) che venivano amministrate in forma completamente differente.

cattura di fauna selvatica e l'organizzazione dei relativi controlli, che a suo tempo venivano svolti dalla gendarmeria regio-imperiale e dal personale di sorveglianza boschiva, comunale e venatoria ed oggi in Alto Adige vengono svolti da parte della polizia giudiziaria, dal personale del corpo forestale e dagli agenti venatori, non si discostano di molto gli uni dagli altri.

E NEL REGNO D'ITALIA?

Agli inizi del 20° secolo la situazione di partenza, sia di natura giuridico-venatoria che sociale, nella penisola italiana non si discostava di molto da quella della monarchia danubiana. Ciò, non solo per il fatto che sia i rappresentanti di casa Savoia che gli Asburgo fossero degli appassionati cacciatori e possedessero estese riserve di caccia. Come nell'impero asburgico, anche in Italia non vigeva una legge venatoria unitaria, bensì trovavano applicazione le norme originarie del Regno di Piemonte, di Liguria, di Sardegna e di Lombardia, del Granducato di Toscana, del Regno di Napoli o dello Stato Pontificio. Come nello spirito del tempo, la fauna selvatica anche in Italia veniva differenziata fra uccelli ed animali utili ed uccelli ed animali nocivi. La allora frequentemente citata divisione fra uccelli e mammiferi selvatici dimostrava che nella cultura romanica, da tempo addietro, il concetto di selvaggina era assai più esteso che negli stati con influenze germaniche. Comune era, di contro, che i rispettivi codici civili prevedevano la possibilità di appropriarsi di animali non di proprietà e viventi allo stato selvatico mediante l'esercizio della caccia e della pesca, prevedendo, inoltre, ulteriori norme speciali per la regolamentazione delle due materie. Mentre nella monarchia danubiana le rispettive competenze erano dei rispettivi regni, in Italia erano le province che fissavano i periodi di caccia e di pesca. Il cosiddetto calendario venatorio, di cui si esporrà dettagliatamente in seguito, ha perciò una storia più che centenaria.

Mentre nell'impero asburgico, come già spiegato, il diritto di caccia era direttamente collegato alla proprietà terriera, permettendo l'esercizio della stessa ad una ristretta cerchia di persone, mantenendo parzialmente in vigore l'antico diritto feudale, nella penisola italiana vigeva il sistema di caccia libera anche sul territorio di proprietà altrui. Questo sistema ancor oggi vigente dava la possibilità di cacciare ad una cerchia di persone maggiore, dato che per esercitarla bastava ottenere una licenza di caccia e ottemperare al pagamento della relativa tassa. Ad ogni modo i proprietari avevano la possibilità di vietare la caccia, nella misura in cui avessero recintato la relativa superficie.

CONSEGUENZE A SEGUITO DELL'OCCUPAZIONE ITALIANA AL TERMINE DELLA 1^ GUERRA MONDIALE

Immediatamente dopo l'armistizio del 3 novembre 1918, l'esercito italiano iniziò l'occupazione della parte meridionale del Tirolo fino allo spartiacque delle Alpi. Contemporaneamente il territorio è stato sottoposto ad amministrazione militare, che avrebbe dovuto durare fin al 31 luglio 1919. Poco prima del passaggio dei poteri all'autorità civile, il Comando della 1a Regia Armata Italiana emanò l'ordinanza datata 26 giugno 1919, Prot. Nr. 17501, che, in linea di massima, vietava temporaneamente il trasporto di armi al di fuori della propria abitazione, sia per uso caccia che per difesa personale. Di contro, veniva immediatamente redatto un ciclostile bilingue di richiesta al commissariato civile competente per il relativo territorio, che veniva distribuito alle persone interessate all'esercizio della caccia. L'intento principale di queste richieste collettive era di permettere la caccia a partire dal 15 agosto 1919. La richiesta era motivata principalmente con i seguenti tre argomenti;

- 1) Ai sensi del decreto imperiale del 1949 numerosi comuni avevano affittato i territori di caccia loro assegnati e le autorità politiche di 1° istanza (capitanerie distrettuali, commissariati civili) rilasciato i necessari permessi di caccia. Un divieto di caccia avrebbe portato ai comuni la perdita dell'affitto e, quindi, di un importante introito.
- 2) La fidatezza personale dei singoli possessori di permesso di caccia era stato esaminato, cosicché con l'esercizio della caccia l'ordine pubblico non era affatto messo in pericolo. Inoltre, nel frattempo, gli organi di sorveglianza venatoria avevano appoggiato le autorità ufficiali nelle loro attività di controllo.
- 3) Una caccia regolamentata è indispensabile sia per ostacolare il bracconaggio che per arginare i danni da selvaggina nei campi e nelle colture agricole.



Immagine. 2 – Permesso italiano di caccia bilingue dell'anno 1923.

Da parte del relatore non è stato possibile accertare i tempi di successo di suddetta petizione. Si suppone che il divieto temporaneo di utilizzo di armi da sparo sia stato abrogato dopo breve tempo, vista la firma del trattato di pace di Saint Germain del 10 settembre 1919. Ciò ha portato che, alla stregua di molti altri settori, anche in materia di caccia fino all'anno 1922 rispettivamente fino all'avvento del fascismo trovasse applicazione l'antico sistema giuridico-amministrativo tirolese.

LA SVOLTA FASCISTA

Basandosi sul sistema di caccia libera storicamente vigente in Italia, la caccia divenne un importante elemento della politica di inquadramento del tempo libero da parte del regime fascista. La caccia si trasformò in uno sport popolare, cosa che si ripercuote fino ai giorni odierni. L'associazione cacciatori Federcaccia è stata a lungo e la FIDASC (Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia) è ancora socio del comitato olimpico nazionale (CONI) rispettivamente è/sono stati sottoposti alla sua vigilanza. D'altro canto il regime mussoliniano attribuì grande importanza alla compensazione degli interessi fra le lobbies allora esistenti. Grazie al pieno potere del regime, sono state prodotte riforme tenendo conto di tutte le classi della popolazione, cosa che ha avuto ripercussioni nella gestione della caccia da considerarsi certamente positivi anche in seguito. I primi parchi nazionali nacquero proprio in questo periodo storico, per primo, nel 1922 il Parco Nazionale del Gran Paradiso, nel 1923 il Parco Nazionale d'Abruzzo, nel 1934 quello del Circeo e nel 1935 il Parco Nazionale dello Stelvio. Anzitutto si regolamentò ex novo la



Immagine 3 – nel frattempo permessi di caccia unicamente monolingui dell'anno 1927

caccia, cosa che ha avuto ripercussioni a lungo termine fino ai giorni nostri. Al contrario della chiara tendenza nei territori a nord dell'arco alpino di permettere l'esercizio della caccia oltre che ai più ricchi solamente anche alla media borghesia, in Italia si è cercato di dare questa possibilità pure agli appartenenti al mondo rurale e piccolo-borghese. La prima norma promulgata nel 1923 è stata la "Legge unificatrice n. 1420 per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia". La natura unificatrice di detta legge si limitava principalmente all'acquisizione, senza l'obbligo di specifici presupposti, di una licenza che nei territori recintati aveva validità solamente con l'assenso da parte del proprietario. Di fatto si rinunciava ad un prelievo controllato della selvaggina, accettando la drastica riduzione della stessa attorno ai centri urbani. A causa della limitata possibilità di raggiungere i territori di caccia, cosa praticamente possibile unicamente a piedi o in bicicletta, nelle zone rurali la caccia veniva esercitata prevalentemente da parte della popolazione ivi residente. Contemporaneamente, sia i proprietari attraverso recinzioni che, al sud, i latifondisti con il mantenimento degli antichi privilegi, hanno potuto assicurarsi diritti privilegiati di caccia. Ciò non accadde in Alto Adige, a causa della mancata presenza di grandi superfici di proprietà nobiliare e clericale. In pratica qui continuavano ad esistere le riserve di caccia comunali e private. Il testo unico delle leggi di caccia dell'anno 1931 finì addirittura a rafforzare il sistema di caccia esistente nella nostra provincia. Con l'istituzione delle bandite e delle riserve si cercò di perseguire una politica lungimirante comune su tutto il territorio del Regno d'Italia, tale da preservare le popolazioni di fauna selvatica più interessanti dal punto di vista venatorio nel tempo. Con il divieto assoluto di caccia nelle bandite, la selvaggina ivi presente si sarebbe potuta riprendere e colonizzare i territori confinanti. Inoltre, anche nelle riserve veniva abolita la originaria possibilità di cacciare liberamente, essendo l'inseguimento, cattura ed abbattimento della selvaggina collegato al possesso del permesso da parte del relativo concessionario. A causa dei principi di massima del citato testo unico, il costituito Parco nazionale dello Stelvio non è stato dichiarato bandita ma riserva. Ne consegue che per un lungo periodo la caccia all'interno di questa zona protetta non è stata vietata ma solamente particolarmente regolamentata. Dal punto di vista giuridico la caccia nel parco è stata possibile fino all'entrata in vigore della prima legge quadro nazionale del 27 dicembre 1977, n. 968, e dal punto di vista pratico fino al 1983, quando la sentenza del Consiglio di Stato n. 353/83 del 18 marzo – 16 maggio 1983 ha confermato il totale divieto di caccia anche nella parte altoatesina del Parco dello Stelvio.

Dopo questo excursus temporale ritorniamo all'evoluzione del diritto venatorio nel periodo fra le due guerre. Con R.D. del 5 giugno 1939, n. 1016, è stato emanato un nuovo testo unico delle leggi in materia di caccia che è trovava applicazione, seppur con minime modifiche ed integrazioni, in Italia fino all'entrata in vigore della citata legge quadro n. 968/1978 e nel Trentino - Alto Adige fino alla regolamentazione della materia selvaggina-caccia con relativa legislazione provinciale. Questo nuovo testo unico rafforzava il potere dell'associazione venatoria di stampo fascista, in quanto istituiva l'obbligo d'iscrizione alla stessa. Parimenti furono abrogate le zone faunistiche a parte quelle situate in zona alpi e la validità della licenza di caccia fu elevata a 5 anni. Essendo l'arco alpino stato classificata zona faunistica a sé stante, le ripercussioni pratiche sul sistema di caccia altoatesino e trentino si sono rivelate oltremodo relative. Ad ogni modo sono state totalmente protette varie specie di mammiferi e uccelli minacciati o utili all'agricoltura e sono stati istituiti periodi di divieto di caccia per la maggior parte delle specie cacciabili. Parimenti, il comitato provinciale della caccia, la cui nomina diveniva obbligatoria per tutte le province, doveva approvare il cosiddetto calendario venatorio, con il quale venivano fissate le specie cacciabili con i relativi periodi di prelievo, i mezzi di caccia consentiti nonché i divieti e limitazioni. Nelle altre province italiane questi calendari vengono approvati e pubblicati ancor oggi.

CACCIA NEL PERIODO DI COMPETENZA REGIONALE

Dopo la 2^a guerra mondiale e con l'approvazione del 1° statuto d'autonomia, le competenze primarie in materia di selvaggina e caccia sono state conferite alla regione Trentino-Alto Adige. Nei primi anni di amministrazione autonoma, l'attività si concentrò nella riattivazione dei comitati

Immagine 4 –Licenza di caccia e permesso di caccia dell'anno 1946(il primo unicamente in italiano, il secondo di nuovo bilingue)



provinciali della caccia, che dipendevano dai relativi assessorati provinciali all'agricoltura. Negli anni '50 sussistevano grosse difficoltà di traduzione dei relativi calendari, in special modo per quanto riguarda i termini venatori in lingua tedesca, unici ed assai più specifici che quelli italiani, provocando in molti ilarità (ad es. "Hirschbock" al posto di Hirsch = cervo maschio, dove il termine Bock in tedesco viene utilizzato per i maschi di capriolo e camoscio). Dopo le iniziali difficoltà sono state avviate le prime iniziative, atte ad armonizzare il sistema riservistico di origine austro-ungarica con i precetti del T.U. delle leggi in materia di caccia n. 1016/1939. Questi sforzi portarono all'approvazione della legge regionale del 7 settembre 1964, n. 30, che apportò due importanti ed ancor oggi validi fondamenti, e nella fattispecie:

- a) La suddivisione della totalità della superficie cacciabile delle province di Bolzano e Trento in cosiddette riserve di diritto (originariamente 131 in Alto Adige), in linea di massima corrispondenti ai confini politici dei vari comuni.. Solamente i territori di proprietà dell'amministrazione regionale foreste e demanio (oggi in Alto Adige i possedimenti dell'azienda speciale foreste e demanio) nonché la zona centrale del Parco Nazionale dello Stelvio non furono annessi ad alcuna riserva di diritto. Fra l'altro furono istituite le riserve di diritto di Martello (8.200 ha) e quella di Prato e Stelvio (4,150 ha), ambedue aventi la totalità della superficie all'interno del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio. In allegato alla legge regionale, oltre alle riserve di diritto, erano elencate sia le superfici demaniali che le allora esistenti riserve private di caccia.




Immagine 5 – Riserve di diritto e riserve private della provincia di Bolzano. L’odierna suddivisione ha origine dalle riserve di diritto dell’anno 1964.

- b) Trasferimento dei compiti d’amministrazione di tutte le riserve di diritto alla relativa sezione della associazione nazionale cacciatori Federcaccia, che veniva esentata dal pagamento dell’affitto ai comuni.

Il regolamento d’esecuzione alla citata L.R. n. 30/64 regolamentava per l’appunto nel dettaglio l’affidata amministrazione delle riserve, consentendo alla sezione Federcaccia di emanare direttive per l’esercizio della caccia a livello provinciale (regolamento provinciale sulla caccia) e alle riserve di diritto nel proprio ambito (regolamento interno), previa controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale. Inoltre, le sezioni della Federcaccia, (in provincia di Bolzano assunse la denominazione tedesca di „Landesjagdverband“) ottennero il potere di comminare sanzioni disciplinari, ossia di vietare l’esercizio della caccia per un certo periodo di tempo ad una o più specie di ungulati o a tutta la fauna selvatica, in caso di violazioni alla legge venatoria o ai regolamenti provinciale e/o interni delle riserve. Contro queste sanzioni interne era comunque opporre ricorso alla Giunta Provinciale. Il regolamento d’esecuzione alla L.R. 30/64 combinava per la prima volta il possibile diritto di esercitare la caccia in una riserva di diritto con una residenza triennale o con una residenza storica quinquennale nell’ambito del relativo comprensorio di caccia. In questo contesto è da precisare, che il permesso annuale o d’ospite altoatesino sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione scritta all’esercizio della caccia da parte del gestore o dell’affittuario di riserva. A nord dell’arco alpino questa autorizzazione, di norma, viene data solo oralmente. La „Jagdkarte“ di uno degli stati della Repubblica Federale Austriaca (ad es. la Tiroler Jagdkarte) o in Germania il „Jagdschein“ vengono emessi dalla relativa autorità amministrativa e corrispondono all’italiana licenza di porto di fucile ad uso caccia.

Con il potere di comminare sanzioni disciplinari, alla sezione bolzanina della Federcaccia sono stati trasferiti parziali compiti istituzionali. L’autorità venatoria rimaneva il comitato provinciale della caccia, i cui compiti non si limitavano all’approvazione del calendario venatorio ma, fra l’altro, approvava le concessioni e i contratti d’affitto delle riserve private, concedeva contributi per la prevenzione di danni da selvaggina o assumeva iniziative a favore della fauna selvatica. Parallelamente a livello dell’amministrazione regionale fu istituito un ispettorato per la caccia, pesca e tutela dell’ambiente con sede a Trento e un ufficio a Bolzano, che, oltre ai compiti di segreteria per il comitato provinciale sulla caccia e per le commissioni degli esami di caccia,

istituite a livello nazionale nell'anno 1967, preparava i vari disegni di legge e comminava le sanzioni amministrative.

Nella seconda metà del secolo scorso si ebbe però pure la conferma, che il valore della caccia, l'evoluzione del diritto venatorio e la forma della gestione faunistica sono inseparabilmente legati alle condizioni sociali del relativo periodo storico. Comunque, la normativa nazionale era partita con concetto del tutto innovativo in Europa. Ai sensi del T.U. delle leggi sulla caccia del 1939 facevano parte della selvaggina tutti gli uccelli e mammiferi viventi allo stato libero, a parte le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole. Questa definizione di fauna selvatica è ancora attuale, con l'eccezione dei ghiri e dei toporagni che ora sono anche tutelati dalla legge venatoria. Ciò premesso, non è possibile che sorgano discussioni, come in Germania, del trasferimento di numerosi animali a sangue caldo dalla legge sulla caccia a quella sulla tutela dell'ambiente. Inoltre, dagli anni '30 del secolo scorso, dei 14 membri dei comitati provinciali della caccia facevano parte i vari gruppi d'interesse. Oltre ai 6 cacciatori ne facevano parte 2 rappresentanti dei contadini, oltre a 3 rappresentanti sia dell'amministrazione provinciale che del mondo della protezione dell'ambiente e degli animali. Ciò nonostante, per venir incontro ai mutati sentimenti della popolazione nei confronti degli animali, nell'anno 1970 una legge regionale ha vietato l'uccellazione. Contemporaneamente diminuiva il numero delle specie cacciabili inserite nei relativi calendari venatori annuali e venne vietata la cattura e l'abbattimento dei rapaci diurni e notturni, così come degli uccelli canori, ad eccezione dei tordi e dei corvidi.

PASSAGGIO DELLE COMPETENZE ALLA PROVINCIA DI BOLZANO

In questo periodo di capovolgimenti sociali, le competenze primarie sull'intero settore agricolo-forestale, compresa la materia della caccia e della pesca, sono passate alla Provincia Autonoma di Bolzano; ciò ai sensi del secondo statuto di autonomia del 1972 e del relativo regolamento d'esecuzione del 22 marzo 1974, n. 279. In una fase iniziale molti cacciatori e alcuni dei loro rappresentanti e politici credevano di poter gestire la caccia in maniera del tutto autonoma, dovendo a breve ricredersi. Non solo per il fatto che le sempre più potenti associazioni protezionistiche esprimevano la propria contrarietà contro la caccia a varie specie, come ad esempio quella primaverile al gallo cedrone e al fagiano di monte, dapprima all'interno del parco nazionale (fino al 1977 compreso la Giunta Provinciale ha autorizzato questi abbattimenti), ed in un secondo tempo su tutto il territorio provinciale, poi impugnavano con successo il calendario venatorio ottenendo un temporaneo divieto di caccia a diverse specie. Anche varie norme nazionali e internazionali cominciarono ad avere effetti sul nostro sistema riservistico. Dapprima la legge quadro del 27 dicembre 1977, n. 968, apportava due importanti novità non solo dal punto di vista giuridico

- 1) La selvaggina passava da *res nullius*, cosa di nessuno, a bene indisponibile dello Stato. Da ciò ne conseguiva, che un'appropriazione illegale di selvaggina veniva considerata furto aggravato.
- 2) La fino ad allora vigente regola, che in linea di massima tutta la selvaggina, se non espressamente vietato dalla legge o dal calendario venatorio, fosse cacciabile, fu capovolta. Da allora in poi tutta la selvaggina era protetta e solamente le 56 specie di uccelli (fra i quali anche le allodole e i fringillidi) e le 12 di mammiferi tassativamente elencati, di cui non facevano parte i mustelidi (a parte la donnola) e la marmotta, potevano essere cacciati.

Va da sé che ciò ha portato a conflitti e lunghe controversie giudiziarie. Ma ciò non bastò, trovando applicazione in Italia nell'anno 1978 la convenzione internazionale di Parigi per la protezione degli uccelli, che vietava la caccia alla fauna migratoria durante la migrazione primaverile e nel 1979 la direttiva uccelli dell'allora CEE, n. 79/409, che vietava in linea di massima la caccia durante il periodo di riproduzione. (Questa direttiva nel frattempo è stata sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009). Tutto d'un tratto, la caccia al canto dei due tatraonidi sarebbe stata possibile solamente in forma di deroga. Agli inizi degli anni '80 del secolo scorso associazioni protezionistiche nazionali ottennero non solo il divieto di caccia totale nel parco nazionale, ma anche quello alla marmotta e quella di selezione al cervo e capriolo. L'unica via d'uscita rimasta era quella di sganciarsi dalla normativa nazionale e varare una legge provinciale organica. Scettica in merito si dimostrò la sezione provinciale Federcaccia, che temeva una limitazione del proprio potere. L'allora assessore Durnwalder non si scoraggiò, nonostante il governo italiano avesse bocciato la prima legge venatoria presentata, dopo di che tutta la materia fu regolamentata dalla L.P. 17 luglio 1987, n. 14. Il concetto fondamentale della legge constava sia nel raggiungimento e nella conservazione di una sana popolazione di fauna selvatica ricca nelle specie che nella difesa delle culture forestali e agrarie da danni provocati dalla selvaggina. I contenuti cardine della legge venatoria sono:

- 1) **Varie definizioni:** unitamente ai concetti di caccia, selvaggina (oggi fauna selvatica) ed esercizio della caccia, obbligatori ai sensi della legge quadro nazionale, venne per la prima volta chiaramente definito il concetto di tutela della selvaggina che, a differenza delle normative austriaca e tedesca né prevede né vieta il foraggiamento nei periodi critici.
- 2) **Determinazione delle specie cacciabili,** 15 specie di uccelli e 15 di mammiferi, compreso la marmotta, il tasso, la faina, la martora e l'ermellino, la cui caccia a livello nazionale era totalmente vietata. I tempi di prelievo continuavano ad essere definiti dal comitato provinciale della caccia nei calendari annuali.
- 3) **Suddivisione dell'intero territorio provinciale** in quattro distinte categorie (oggi comprensori) e nella fattispecie in:
 - a) inizialmente 143, dopo e fino ad oggi 145 riserve di diritto, data la suddivisione dell'estesa riserva di Malles e la variazione dei confini del parco nazionale con la ricostituzione della riserva di Prato. L'aumento delle originarie 131 riserve di diritto come da legge regionale n. 30/64 è dovuta alla suddivisione di varie riserve, principalmente in alta Val d'Isarco e in Val Pusteria. Allo stesso tempo, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, è stata soppressa la riserva di Martello. L'inizialmente soppressa riserva di Prato e Stelvio è stata ricostituita in un secondo tempo, ma solamente nel fondovalle dell'Adige.
 - b) 51 riserve private di caccia, con la limitazione che con l'entrata in vigore della legge provinciale, solamente queste avrebbero potuto continuare ad esistere, mentre la costituzione di nuove riserve private veniva vietata. Così, da un lato venivano riconosciute e legittimate le riserve private d'origine austro-ungarica con superficie superiore ai 115 ha., ma inferiori ai 150 ha. previsti dalla normativa statale, da un altro lato, è stato ulteriormente rafforzato il nostro sistema riservistico sociale. Infatti, ogni nuova costituzione di riserve private di caccia causerebbe la diminuzione di superficie di una o più riserve di diritto. Nel frattempo, questa scelta politica è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 843/2012.
 - c) Classificazione di tutti i territori affidati all'azienda provinciale foreste e demanio non ubicati all'interno del parco nazionale (nel 2011 ca. 65.016 ha.) nonchè di tutti i biotopi

protetti ai sensi delle leggi di tutela della fauna e dell'ambiente (nel 2011 n. 226 biotopi con una superficie totale di ca. 2.963 ha) in "oasi di protezione" con, in linea di massima, il divieto generale di caccia. Ai sensi di una modifica della legge venatoria dell'anno 2010 sono stati esclusi i biotopi con estensione superiore ai 10 ha, all'interno dei quali è stato ammesso il controllo degli ungulati cacciabili e della volpe.

d) Classificazione del Parco Nazionale dello Stelvio in „bandita“ con divieto generale di caccia.

4) **Affidamento della gestione delle riserve di diritto** all'associazione di cacciatori maggiormente rappresentata, con il presupposto che sia in possesso di personalità giuridica e che sia attiva sul territorio provinciale. Come dal punto di vista giuridico anche da quello amministrativo ci si è distanziati dalle normative nazionali nonché dall'associazione italiana Federcaccia. Con Decreto del 20. Dicembre 1988, Nr. 24/VI/91, il Presidente della Provincia ha affidato la gestione delle riserve di diritto all'Associazione cacciatori Alto Adige (ACAA) - Südtiroler Jagdverband (SJV), nata dall'allora sezione provinciale della Federcaccia.

5) **Collegamento** del diritto all'esercizio della caccia in una riserva di diritto con il possesso del porto di fucile ad uso caccia e la residenza minima di 5 anni o storica di 10 anni, anche non continuativi, o con la proprietà di una minima unità colturale o di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva di almeno 50 ha.

6) Nelle riserve di diritto **l'obbligo di nomina** di almeno un agente venatorio ogni 10.000 ha di superficie; questo deve aver superato un apposito esame previa frequentazione di un corso di formazione della durata di almeno 6 mesi.



Immagine 6 – distintivo ufficiale di riconoscimento degli agenti venatori

7) **L'obbligo** per gli amministratori delle riserve di diritto di risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica cacciabile, particolarmente dagli ungulati, alle colture agricole ed ai boschi di proprietà privata. L'esclusione dei boschi di proprietà pubblica, spesso di grande superficie, dall'obbligo al risarcimento, è avvenuto in considerazione del nostro regime riservistico sociale, dove si cerca di limitare i danni alle colture agricole con una mirata regolazione delle popolazioni di selvaggina, mentre i risarcimenti stessi dovrebbero essere dati in via del tutto eccezionale. Per questo motivo a partire dal 1988, anno d'entrata in vigore del primo regolamento d'esecuzione alla legge sulla caccia, fanno parte della commissione dei piani d'abbattimento con diritto di voto, originariamente composta di 5 elementi, oltre a due rappresentanti dell'associazione cacciatori Alto Adige, anche un rappresentante dell'associazione provinciale coltivatori diretti (Südtiroler Bauernbund), uno dell'autorità forestale ed uno di quella venatoria. Nel 2010 a questi componenti è stato aggiunto un rappresentante della ripartizione provinciale all'agricoltura. La composizione odierna di questa commissione dovrebbe evitare sia un prelievo eccessivo della selvaggina cacciabile che uno troppo scarso, cosa che si ripercuoterebbe negativamente sulle colture agricole e sullo stato di salute delle popolazioni di selvaggina stessa.

8) **La possibilità** da parte della Giunta Provinciale di risarcire danni causati da fauna selvatica non cacciabile alle colture agricole, forestali e agli animali da reddito, nonché contribuire alla realizzazione di opere di prevenzione da danni da selvaggina.. Non era a suo tempo prevedibile il ritorno dei grandi predatori. La possibilità di risarcimento danni causati da orso, lupo e lince è stata inserita con una successiva integrazione alla legge venatoria provinciale.

9) Chiara ripartizione delle singole competenze a:

- a) comitato caccia, composto da 15 elementi, fra i quali 5 in rappresentanza dei cacciatori, 4 dell'amministrazione provinciale, 2 dell'associazione provinciale coltivatori diretti (Südtiroler Bauernbund) e 2 dell'Associazione protezionisti Alto Adige (Dachverband für Natur- und Umweltschutz). Competenza di quest'organo collegiale era quello di stilare i calendari venatori annuali, rinnovare le concessioni delle riserve private e l'autorizzazione alla costruzione di centri di allevamento di fauna selvatica, mentre il presidente del comitato (= assessore competente) poteva con decreto autorizzare abbattimenti in deroga.
- b) Ufficio provinciale caccia e pesca, che, fra l'altro, venne delegato al controllo della vigilanza venatoria e delle riserve private nonché all'amministrazione del contenzioso rispettivamente delle sanzioni amministrative in materia di caccia..
- c) l'osservatorio faunistico, quale organo di consulenza, con il compito di rilasciare pareri tecnico-scientifici in merito alla maggior parte degli abbattimenti in deroga.

ASSICURAZIONE DI PERSISTENZA DEL NOSTRO SISTEMA RISERVISTICO SOCIALE

Con l'approvazione della legge provinciale sulla caccia e del relativo regolamento d'esecuzione per la prima volta tutta la materia è stata completamente regolamentata, anche se ben presto si sono avute difficoltà d'interpretazione rispettivamente problemi nell'attuazione delle norme citate. Il primo contraccolpo si è avuto in sede di risorsa avverso il calendario venatorio, quando la Corte Costituzionale con sentenza del 12 – 18 dicembre 1990, n. 577, ha riconosciuto incostituzionale l'esercizio della caccia alle marmotte, tassi, martore e faine. Contemporaneamente varie norme statali riprendevano influenza nei confronti del nostro sistema riservistico. In parte per reazione al primo quesito referendario per l'abolizione della possibilità di libero accesso ai fondi privati per l'esercizio della caccia rispettivamente dell'articolo 842 del codice civile, la legge quadro in materia di caccia n. 968/1977 è stata sostituita dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Quest'ultima legge quadro, ancora oggi in vigore, ha apportato nuovi principi che hanno completamente modificato la normativa precedente e nella fattispecie:

- a) l'obbligo di ripartizione delle superfici in comprensori venatori con la destinazione nell'arco alpino di una superficie di territorio agro-silvo-pastorale variabile dal 10 al 20% al divieto generale di caccia,
- b) l'istituzione di un regime di gestione programmata della caccia con l'agganciamento della possibilità di accesso ai fondi privati ai sensi dell'art. 842 del codice civile, all'attuazione di questa nuova disciplina,
- c) l'obbligo di stipula di polizza assicurativa, oltre che per la responsabilità civile verso terzi, anche per gli infortuni correlata all'attività venatoria,
- d) la penalizzazione di tipo contravvenzionale di varie trasgressioni alla legge venatoria quali: la cattura e/o l'abbattimento di specie di fauna selvatica non cacciabili, l'abbattimento di specie cacciabili durante il periodo di divieto annuale, l'esercizio della caccia in oasi di protezione e bandite, l'impiego di mezzi di caccia vietati e l'esercizio della caccia sparando da veicoli a motore, da natanti o da aeromobili. Parimente, abolizione del reato di furto di fauna selvatica e la conseguente non applicazione degli articoli dal 624 al 626 del codice penale.

PRIMA MODIFICA ALLA LEGGE VENATORIA PROVINCIALE

Oltre alla nuova legge quadro venatoria nazionale, nel 1992 è stato approvato il cosiddetto decreto Omnibus del 15 maggio 1992, n. 267, che ha integrato le norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige. In particolare è stato fissato che, in osservanza degli accordi internazionali e delle leggi comunitarie, fosse una legge provinciale a disciplinare lo standard di protezione della fauna selvatica. Il primo passo fu quello di reinserire con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale i mammiferi selvatici marmotta, faina e tasso nell'elenco delle specie cacciabili. Negli anni seguenti il calendario venatorio, proprio a causa dell'inserimento delle tre citate specie, totalmente protette a livello nazionale, veniva regolarmente impugnato. Era maturata, quindi, la necessità di una prima modifica della legge venatoria provinciale, avvenuta con la L.P. 28 novembre 1996, n. 23. Le principali novità ivi contenute constavano in:

- 1) Con la legge venivano fissate non solo le specie cacciabili ma anche i **periodi di caccia per ogni specie**. Furono cancellate dall'elenco delle specie cacciabili la marmotta, il tasso, la martora, la faina, l'ermellino, il gallo cedrone ed il tordo sassello mentre, anche in considerazione della modifica della direttiva uccelli dell'allora CEE, venivano inserite in elenco i corvidi delle specie cornacchia, ghiandaia e gazza.
- 2) Fu fissato che l'articolazione già esistente della superficie provinciale nelle quattro categorie di territorio di caccia nonché l'esistente disciplina per l'accesso alla caccia e per il prelievo della fauna selvatica sostituiscono "la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria".
- 3) Agli **agenti venatori** è stata riconosciuta la qualifica di **agenti di polizia giudiziaria** limitatamente alla persecuzione dei reati venatori di cui alla legge quadro nazionale.
- 4) Essendo stati stabiliti per legge i periodi annuali di caccia, vennero **aboliti sia il calendario venatorio che il comitato caccia**, ampliando le competenze sia dell'Assessore che dell'ufficio caccia e pesca. Da allora è competenza dell'Assessore l'autorizzazione al controllo delle specie non cacciabili e all'abbattimento di specie oltre il periodo annuale di caccia per la prevenzione di danni agricolo-forestali o per motivi di sanità e pubblica sicurezza. I compiti amministrativi del comitato caccia, quale il rinnovo delle concessioni delle riserve private di caccia e le autorizzazioni alla costruzione di centri di allevamento di fauna selvatica, ma anche la comminazione delle sanzioni accessorie costanti nella sospensione di validità dei permessi annuali o d'ospite in seguito a violazioni in materia di caccia, (= i precedenti provvedimenti disciplinari dell'associazione cacciatori Alto Adige) vennero delegati all'ufficio caccia e pesca, rispettivamente al suo direttore.

ULTERIORE MODIFICA DELLA NORMATIVA PROVINCIALE

Anche se, in linea di massima, le norme di cui alle modifiche del 1996 hanno validità fino ad oggi, sia per difficoltà nell'applicazione pratica che a causa dell'entrata in vigore di varie direttive comunitarie, è stato ritenuto opportuno adottare modifiche alla legge. Queste sono avvenute mediante le LL.PP. n. 10/2003 e 14/2011, che hanno apportato principalmente le seguenti innovazioni:

- 1) è variata la lista delle specie cacciabili e dei periodi annuali di caccia. Per limitare i danni all'agricoltura è stata aperta la caccia al tordo bottaccio ed il periodo di caccia delle 3 specie di

turdidi cacciabili (merlo, tordo bottaccio e cesena) ampliato fino al 10 gennaio, ma solamente nelle zone fruttu-vinicole. Per gli stessi motivi la caccia a volpe e cinghiale è stata prolungata dal 1° luglio al 31 gennaio e nel contempo è stato abolito il fino ad allora previsto piano d'abbattimento per la seconda specie

- 2) l'obbligo di valutazione dell'incidenza del prelievo sulla consistenza ed evoluzione del gallo forcella, nonché della pernice bianca e della coturnice quale premessa per la pianificazione degli abbattimenti per queste tre specie di gallinacci.
- 3) inserimento delle zone facenti parte della rete ecologica europea (= zone natura 2000) quale quinta categoria di comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica o semplicemente comprensori. Questi due termini sostituiscono la precedente espressione "territorio di caccia"
- 4) regolamentazione della detenzione della fauna nei giardini zoologici in attuazione alla relativa direttiva 1999/22/CE del Consiglio dell'Unione Europea
- 5) istituzione di un fondo presso l'associazione cacciatori Alto Adige, in qualità di amministratore di tutte le riserve di diritto di caccia, a garanzia di risarcimento di danni causati dalla fauna selvatica, in particolare dagli ungulati cacciabili. A garanzia del sistema riservistico sociale altoatesino, la Giunta Provinciale può aumentare con contributi la somma di detto fondo. Per lo stesso motivo la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati da grandi carnivori, tornati a vivere nel nostro ambiente antropizzato, sono stati riconosciuti quali spese gestionali. Eventuali danni da sbranamento di animali da reddito causati da orso, lupo e lince, vengono perciò indennizzati con mezzi pubblici.
- 6) la competenza per la comminazione delle sanzioni accessorie alle violazioni di norme in materia di caccia (= sospensione di validità dei permessi di caccia annuali e d'ospite) è passata dall'autorità venatoria all'associazione cacciatori Alto Adige.

OSSERVAZIONI FINALI

Il presente breve riassunto relativo all'evoluzione del diritto venatorio negli ultimi due secoli evidenzia che la gestione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia sono strettamente legate alle condizioni sociali della popolazione sul territorio e, per lo meno indirettamente, al rapporto della popolazione stessa con l'ambiente naturale. Prova, comunque, a documentare che, negli ultimi decenni, si sono dovute apportare modifiche sia a causa di sentenze della Corte Costituzionale, sia per adeguarsi alle varie direttive comunitarie. L'evoluzione del nostro sistema riservistico sociale nella forma attuale è, quindi, la storia di tentativi, vittorie e sconfitte, ove le attuali norme giuridiche spesso si sono plasmate in seguito ai cambiamenti storico-politici o alle esperienze acquisite sul campo. Anche non è stato possibile rimuovere su tutti i fronti le diatribe rispettivamente gli esistenti conflitti di interesse fra i cacciatori interessati al selvatico, i proprietari di terreni interessati alla produzione agricolo-forestale, le varie associazioni protezionistiche e le varie autorità competenti. I cacciatori hanno dovuto forzatamente rinunciare a parte della propria, storicamente innata mentalità, rispetto a ciò che concerne la tutela e la gestione della fauna selvatica. A mio avviso però, anche le associazioni protezionistiche, in primis quelle a livello nazionale, dovranno prima o poi riconoscere che, non solo è possibile l'integrazione di caccia e tutela delle specie animali, ma che un esercizio venatorio ben regolamentato può essere di vantaggio per la fauna selvatica stessa.

Più che in passato è quindi auspicabile, che i cacciatori coltivino buoni rapporti con gli agricoltori, che prendano in giusta considerazione eventuali lamentele in merito a danni da selvaggina e che facciano il massimo loro possibile per contenere i danni stessi. Parimenti bisogna adoperarsi per comprendere le lagnanze delle varie associazioni protezionistiche ed animaliste. Ciò principalmente in relazione agli animali che non si assuefanno agli ambienti agricoli, quali i tatraonidi e la lepre variabile. Per queste specie un controllo della popolazione, infatti, non è necessario. È richiesta, quindi, moderazione negli abbattimenti, non solo per assicurare prelievi futuri o per motivi di etica venatoria, ma anche per motivi culturali. Solo così una moderata caccia alle citate specie della tipica

fauna stanziale alpina, quale parte della tradizione storica tirolese, potrà essere garantita nel tempo anche per le generazioni a venire.

(La presente relazione è quella di cui all'articolo, parzialmente modificato e tradotto, pubblicato dal mensile in lingua tedesca "Der Schlern" – n. 7 del 2006).

Bibliografia:

- Abart/Lang/Obholzer: „Tiroler Jagdrecht – Kommentar“ – Innsbruck (Univ. Verl. Wagner), 1987
- Corsini, Umberto/Lill, Rudolf: „Südtirol 1918 – 1946“ – Bozen (Athesiadruck G.m.b.H.), 1988
- Heinrich Erhard, „Das Südtiroler Jagdsystem“ in der Zeitschrift Bündner Wald Nr. 2/94
- Lavoratti, Raffaello "Caccia, Uccelli, Agricoltura e Colombi viaggiatori" – Pescia/Toscana, 1900
- Spehr, Christoph: „Die Jagd nach Natur“ – Frankfurt/Main (IKO-Verl. für Interkulturelle Kommunikation), 1994
- Le leggi, i regolamenti e le sentenze citate nella relazione
- Sforza Fogliani, Corrado/Baglioni, Alberto: "Il codice depenalizzato della caccia e della pesca nelle acque interne" – Piacenza (Casa editrice La Tribuna), 1977